

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**
con modifiche

(PUBBLICATO NELLA "GAZZETTA UFFICIALE", DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 24 DEL 30 GENNAIO 1960)



ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1960

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

(PUBBLICATO NELLA "GAZZETTA UFFICIALE", DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 24 DEL 30 GENNAIO 1960)



ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1960

Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

(Art. 20, n. 7, legge 24 marzo 1958, n. 195)

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195,
ha approvato il seguente:

Regolamento interno

CAPO I

Costituzione del Consiglio

Art. 1.

Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento.

A tal uopo il Presidente nomina una Commissione composta di tre membri: un magistrato di Cassazione, uno di merito, e uno eletto dal Parlamento.

Questa Commissione esamina anche i ricorsi proposti avverso le operazioni elettorali.

La Commissione riferisce al Consiglio nel termine fissato dal Presidente.

Art. 2.

Compiuta la verifica di cui all'articolo precedente, il Consiglio procede alla elezione del Vice Presidente, a scrutinio segreto.

CAPO II
Presidenza

Art. 3.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le riunioni.

Art. 4.

Il Vice Presidente rappresenta il Consiglio per delega o in sostituzione del Presidente.

Art. 5.

Il Comitato di Presidenza promuove e coordina i lavori delle Commissioni.

Art. 6.

Il Vice Presidente regola, in conformità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, le funzioni della Segreteria.

CAPO III
Componenti del Consiglio

Art. 7.

Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del Comitato di Presidenza.

Art. 8.

I componenti che non possono intervenire alle sedute del Consiglio debbono informarne la Presidenza comunicando le cause dell'impedimento.

In mancanza di avvertimento preventivo, avranno cura di giustificare l'assenza.

CAPO IV
Commissioni

Art. 9.

Il Presidente nomina la Commissione del Regolamento la quale rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

La Commissione redige il Regolamento e lo sottopone all'approvazione del Consiglio; esamina ogni proposta di eventuali modificazioni e ne riferisce al Consiglio.

Art. 10.

Il Presidente può istituire Commissioni speciali per la trattazione di argomenti che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti.

Art. 11.

Ogni componente del Consiglio, anche se non appartenga alla Commissione investita di un determinato argomento, può chiedere al Presidente di questa di prendere visione dei verbali dei lavori.

Può anche esaminare, nella sede del Consiglio, gli atti relativi alle proposte delle Commissioni e i fascicoli personali dei magistrati che ne formano l'oggetto.

Ogni componente può, dando preventivo avviso al Presidente della Commissione, assistere a sedute di Commissione cui non appartiene, con facoltà di partecipare alla discussione, senza diritto al voto.

Art. 12.

Il Presidente della Commissione, appena ricevuta dal Vice Presidente del Consiglio la richiesta di formulare le proposte per un determinato argomento, può nominare, se lo ritiene opportuno, un relatore.

In ogni caso fissa l'adunanza della Commissione per la discussione, e comunica a mezzo della Segreteria l'ordine del giorno ai componenti.

Dà anche, oralmente, avviso della data stabilita e dell'ordine del giorno al Vice Presidente.

La relazione al Consiglio tiene conto dei punti di vista emersi durante la discussione.

Il Vice Presidente può disporre che una Commissione deliberi con urgenza e con precedenza su determinati argomenti.

Le deliberazioni delle Commissioni che siano formate da non meno di sei membri non sono valide se non sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 13.

La Commissione competente per l'assegnazione di sede e per i trasferimenti, prima di procedere alle proposte di assegnazioni delle sedi, può chiedere al Ministro di grazia e giustizia che provveda all'annuncio della vacanza nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, qualora sia stato omissso.

Art. 14.

Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Vice Presidente del Consiglio le proposte formulate dalla Commissione e la relazione, se questa è fatta per iscritto.

CAPO V

Sedute del Consiglio

Art. 15.

Il Comitato di Presidenza sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio Superiore l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio e cura la comunicazione della data fissata al Ministro e ai singoli componenti insieme con l'ordine del giorno.

Ciascuno dei componenti può chiedere al Comitato di Presidenza che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Comitato, se non accoglie la

richiesta, deve riferirne al Presidente del Consiglio Superiore il quale delibera in proposito.

In caso di urgenza, ritenuta dal Consiglio, possono essere trattati anche argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

*Art. 15 bis L.C.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
voti dei presenti Art. 16.*

REGOLAMENTO INTERNO

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Modifiche e integrazioni approvate nella seduta del Consiglio del 6 marzo 1973:

1.- Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente art. 15 bis e l'art. 15 bis, introdotto con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4 ottobre 1966, diviene art. 15 ter.

2.- Art. 15 bis:

"Qualora nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati".

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 novembre 1959

Il Presidente
GRONCHI

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1960